

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 10 febbraio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Bindi, Bressa, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Occhetto, Penacchi, Pecoraro Scanio, Ranieri, Sinisi, Trantino, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 9 febbraio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni in materia di accesso alla stampa e ai mezzi di informazione radiotelevisiva nonché in materia di propaganda da parte delle amministrazioni pubbliche durante la campagna elettorale » (5662).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MASTELLA ed altri: « Istituzione della provincia della Brianza » (5493) *Parere delle Commissioni V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BERTINOTTI e GIORDANO: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 » (5505);

II Commissione (Giustizia):

OLIVIERI: « Modifiche al codice penale recanti nuova disciplina della prescrizione del reato e della pena » (5522) *Parere della I Commissione;*

CONTENTO e TRANTINO: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di deposito dei verbali degli atti contenenti dichiarazioni rese da persone imputate di reati in procedimenti connessi o collegati » (5523) *Parere della I Commissione;*

CREMA ed altri: « Delega al Governo per la diversificazione dei ruoli nella magistratura » (5539) *Parere delle Commissioni I e V;*

III Commissione (Affari esteri):

S. 3525 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997 » (*approvato dal Senato*) (5653) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII e XIII;*

IV Commissione (Difesa):

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello stendardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo » (5393) *Parere delle Commissioni I e V;*

VI Commissione (Finanze):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: « Norme atte a disciplinare la raccolta del risparmio spontaneo effettuata da associazioni denominate 'casce peote' » (5546) *Parere delle Commissioni I, II* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), *V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

VII Commissione (Cultura):

NOCERA: « Estensione delle provvidenze sui beni culturali previste dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, ai beni archeologici dell'Agro Nocerino (5572) *Parere delle Commissioni I, V e VI* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);

FONTANINI ed altri: « Modifica della denominazione dell'università di Udine in « università del Friuli » » (5574) *Parere della I Commissione*;

VIII Commissione (Ambiente):

SUSINI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alinenazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (5571) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

XI Commissione (Lavoro):

GIORDANO ed altri: « Disciplina della figura del socio-lavoratore nelle cooperative » (5240) *Parere delle Commissioni I, II, V e X*;

FIORI: « Disposizioni in materia di riscatto dei periodi di studio Universitario » (5564) *Parere delle Commissioni I, V e VII*;

MANZIONE: « Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti » (5565) *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

S.2049 — SENATORI SMURAGLIA ed altri: « Norme di tutela dei lavori 'atipici' » (approvato dal Senato) (5651) *Parere delle*

Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), *V, VI* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), *X, XII e XIV*;

XII Commissione (Affari sociali):

SCANTAMBURLO: « Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni » (5556) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

XIII Commissione (Agricoltura):

ALVETI ed altri: « Modifiche alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, in materia di attività agrituristica » (5528) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, X* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 126-ter del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito, in sede referente, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea);

« Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 » (5619) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VII VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Annuncio di ordinanze di archiviazione adottate dal Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa.

Con due distinte lettere, entrambe in data 8 febbraio 1999, il presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e dell'articolo 11, comma 1, del

regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, copia delle due ordinanze con le quali il Comitato stesso ha deliberato, nella seduta del 3 febbraio 1999, l'archiviazione degli atti dei procedimenti concernenti il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro n. 5/XII (relativo ad una denuncia sporta dall'ex senatore Tommaso Mitrotti) e n. 6/XII (relativo ad una denuncia sporta dal signor Diego Esposito).

Poiché analoga comunicazione viene resa in data odierna al Senato della Repubblica, decorre da domani giovedì 11 febbraio 1999 il termine di 10 giorni, previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e dall'articolo 11, comma 2, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, per la sottoscrizione di eventuali richieste di presentazione al Parlamento in seduta comune della relazione del Comitato in ordine alle denunce sopra indicate.

Le richieste potranno essere presentate e sottoscritte nei giorni 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 24 febbraio 1999, dalle ore 9 alle ore 17, presso gli uffici di segreteria della Giunta per le autorizzazioni a procedere (Servizio prerogative e immunità — II piano del Palazzo dei gruppi parlamentari).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 9 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente il riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate, copia del decreto di determinazione dei contingenti massimi per il 1999 del personale destinatario delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dall'autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in

data 5 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione dell'Autorità in merito al disegno di legge n. 5092, recante: « Delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali ».

La suddetta segnalazione è deferita alla II Commissione (Giustizia).

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 9 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione dell'Autorità in relazione al regime di monopolio legale in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La suddetta segnalazione è deferita alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 febbraio 1999, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la comunicazione relativa alla nomina a dirigente generale — livello di funzione C — del Ministero delle comunicazioni del dirigente dottor Francesco TILLI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 9 febbraio 1999, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Massimo PACI a presi-

dente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e sulla proposta di nomina dell'ingegner Gianni BILLIA a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Tali richieste, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sono deferite alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 8 febbraio 1999, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Matteo FUSILLI a presidente dell'ente parco nazionale del Gargano.

Tale richiesta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 8 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma

8, allegato 1, n. 40, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante semplificazione del procedimento per l'assegnazione del contributo alla lega italiana contro i tumori e al centro internazionale di ricerche per il cancro a Lione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 marzo 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'8 febbraio 1999, a pagina 4 le righe dalla numero 34 alla numero 72 sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1488. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 13 OTTOBRE 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (4605)

(A.C. 4605 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 13 ottobre 1995.

(A.C. 4605 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4605 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 1.544 milioni per l'anno 1998, in lire 1.406 milioni per l'anno 1999 ed in lire 1.544 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4605 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2689 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E
SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-
LIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UZBEKI-
STAN, FATTO A TASHKENT IL 3 MAGGIO 1997 (APPROVATO
DAL SENATO) (4768)**

(A.C. 4768 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, firmato a Tashkent il 3 maggio 1997.

(A.C. 4768 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4768 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 561 milioni per l'anno 1998, in lire 540 milioni per l'anno 1999 e in lire 561 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4768 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2903 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DELLA BANCA PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO IN MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA, CON ALLEGATI E ATTO FINALE, FATTO A NEW YORK IL 28 AGOSTO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4772)

(A.C. 4772 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996.

(A.C. 4772 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 53 dell'Accordo.

(A.C. 4772 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 166.935.000 Diritti speciali di prelievo (DSP) di cui il 75 per cento costituisce capitale a chiamata e il 25 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1998.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a Banche, Fondi ed Organismi internazionali », dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

(A.C. 4772 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. È autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di dollari USA 300.000 quale

contributo italiano al *Transition Team*, che ha l'incarico di preparare e coordinare le attività di avvio della Banca.

2. La somma necessaria al pagamento del contributo di cui al comma 1 è iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998.

(A.C. 4772 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

1. La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, per tutto quanto attiene all'attuazione degli Atti internazionali di cui all'articolo 1, comunicherà con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo *b*), dell'Accordo.

(A.C. 4772 — sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.510.000.000 per l'anno 1998 e in lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4772 — sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2754 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E LE NAZIONI UNITE PER L'ESECUZIONE DELLE
SENTENZE DEL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE
PER L'EX JUGOSLAVIA, FATTO A L'AJA IL 6 FEBBRAIO 1997
(APPROVATO DAL SENATO) (4878)**

(A.C. 4878 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997.

(A.C. 4878 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4878 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. (*Arresto da parte della polizia giudiziaria*). 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13, comma 1. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, convalida l'arresto

con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.

4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'articolo 13.

5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro di grazia e giustizia ».

(A.C. 4878 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3109 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO RECANTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 40, 41 E 65 DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985, FIRMATA A SCHENGEN IL 19 GIUGNO 1990, FATTO A LISBONA IL 24 GIUGNO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4884)

(A.C. 4884 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica degli articoli 40, 41 e 65 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, fatto a Lisbona il 24 giugno 1997.

(A.C. 4884 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

(A.C. 4884 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI E DEI CERTIFICATI DI STUDIO A LIVELLO ELEMENTARE E MEDIO O DELLE LORO DENOMINAZIONI EQUIVALENTI, CON ALLEGATI, FATTO A BOLOGNA IL 3 DICEMBRE 1997 (5006)

(A.C. 5006 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti, con allegati, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

(A.C. 5006 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5006 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5006 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.